

# Il diritto come retta via fra coercizione e convinzione\*

Marco Cossutta

## ABSTRACT

*L'intervento è volto ad evidenziare come l'evento bellico, nei fatti quasi sempre esecrato, ritrovi pur tuttavia legittimità proprio all'interno della prospettiva giuridica e politica moderna. Questa, come si cerca di argomentare, lega indissolubilmente il diritto alla guerra.*

War is legitimized by modern legal and political thought, which theorizes law as an expression of power. The state is based on force and force legitimizes law.

§ 1. NOTERELLE SU DIRITTO E GUERRA; § 2. SULLA INTRINSECA BELLICOSITÀ DI CERTA RAPPRESENTAZIONE DEL DIRITTO; § 3. SULLA OPPORTUNITÀ DI RIVEDERE CERTA TEORIA DEL DIRITTO

## § 1. NOTERELLE SU DIRITTO E GUERRA

Quando mi è stato proposto d'affrontare un tema connesso al rapporto fra diritto e guerra ho accettato di buon grado in quanto ritenevo – ingenuamente – che si trattasse sì d'una questione *complicata*, ma che, in ogni caso, avrei *spiegato* argomentando a favore d'una netta separazione fra i due termini lungo un itinerario contrassegnato dall'*aut-aut*.

\*Il contributo raccoglie l'intervento svolto al corso di Dottorato in Storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo all'età contemporanea durante il seminario "Il diritto di fronte alla guerra" il 22 giugno 2022.

## PAROLE CHIAVE

DIRITTO E GUERRA;  
PROSPETTIVA GIURIDICA E POLITICA MODERNA.

## KEYWORDS

LAW AND WAR;  
MODERN LEGAL AND POLITICAL THOUGHT.

Riprendendo il Cicerone dell'ottava Filippica (*inter pacem et bellum nihil est medium*), avrei affermato o diritto oppure guerra; i due termini sono fra loro opposti e in alcun modo riconcomponibili, tanto da negare, quale fastidioso ossimoro, la sussistenza di un diritto di guerra o di una guerra *diritta*.

Per supportare questa tesi avrei fatto riferimento al profondo significato del termine diritto, in quale, in buona sostanza, indica, ancor prima della regola, la *retta via*; un incedere non contorto né, tanto meno, sinistro. Una retta via che conduce all'incontro tra pretese diverse, ma non allo scontro fra queste; una via che conduce alla controversia, ove le parti convengono nel trovare una soluzione alle differenti pretese attraverso il loro dire e contraddire finalizzato a definire il diritto sulla cosa controversa.

Una retta via tale da evitare il conflitto, ove, all'incontrario ognuna delle parti in lotta ten-

ta di risolvere a proprio favore lo scontro fra le volizioni infliggendo sull'altra con tutti i mezzi a propria disposizione al fine di accaparrarsi la cosa contesa.

Il diritto, avrei potuto aggiungere, è l'ambito circoscritto dall'autorità, mentre la guerra è un terreno arato dalla potenza, e, di conseguenza, intrattenervi con una disquisizione intorno alla differenza fra *auctoritas* e *potestas*, fra quella autorità e quel potere i quali nel parlar comune ci appaiono quali sinonimi, ma che invece a ben vedere designano tensioni ed atteggiamenti fra di loro opposti.

Dopo aver stornato il concetto di diritto da ogni riferimento al potere e quindi allo scontro, alla sopraffazione, alla oppressione, in definitiva alla guerra, avrei potuto condurre l'argomentazione, con malcelata presunzione, lungo l'asse della "mia" concezione del diritto, il quale non risulterebbe pre-posto al caso controverso – quindi racchiuso in una regola generale ed astratta (la crociana legge che dorme nel Codice) da applicarsi automaticamente per individuare con certezza la soluzione del problema, ma, all'incontrario, allontanandoci dalla via del *fatalismo* giuridico, prenderebbe forma, si determinerebbe di volta in volta all'interno d'ogni singola controversia, nel processo che si caratterizza proprio attraverso quel contraddittorio a cui si faceva riferimento prima e che ritrova istituzionalizzazione nel nostro dettato costituzionale all'articolo 111.

Conducendo la conversazione all'interno della prospettiva processuale del diritto<sup>1</sup>, nella quale pienamente mi riconosco, avrei ribadito l'assoluta, irreversibile estraneità del diritto dalla guerra. Si imbecca la via del diritto quale radicale alternativa alla guerra: fuori dal diritto c'è la guerra, fuori dalla guerra vi è il diritto. Non si può parlare al medesimo tempo e nel medesimo luogo di diritto e di guerra (sarebbe una contraddizione).

Avventurandomi però lungo questo itinerario avrei con ingenuità non compreso come la questione del rapporto fra diritto e guerra

<sup>1</sup> Cfr. in proposito lo scritto di Enrico Opocher, *La filosofia del diritto di Giuseppe Capograssi*, Napoli, 1991 nonché il contributo di F. Cavalla, *La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Padova, 1991.

non appare in vero *complicato*, all'incontrario, è cosa *complessa*, nel momento in cui in questa si intrecciano vari fattori, i quali non possono venire opportunamente *spiegati* enunciando una, più o meno convincente, teoria interpretativa.

Va quindi evitato un atteggiamento *categorico* a fronte del binomio diritto-guerra, a maggior ragione cogliendo, se non vere e proprie *apologie* di tale accostamento ed intreccio di questi due fenomeni sociali, quanto meno una commistione – più o meno palese – tra l'incedere giuridico e quello bellico.

## § 2. SULLA INTRINSECA BELLICOSITÀ DI CERTA RAPPRESENTAZIONE DEL DIRITTO

L'intreccio tra diritto e guerra si palesa in modo evidente se osserviamo il fenomeno giuridico così come questo è stato (e tutt'ora viene) rappresentato dalla prospettiva giuridica e politica moderna<sup>2</sup>. Quest'ultima, per ciò che concerne l'oggetto del nostro discorrere, pare dispiegarsi intorno al noto moto *si vis pacem, para bellum*.

Non volendo qui far filologia<sup>3</sup>, ciò che colpisce in questa frase è una particolare concezione del rapporto tra la pace (che implica una vita ordinata, sicura, diritta) e la guerra (che evoca il dispiegamento di potenza, di forza, il tutto foriero di disordine e di insicurezza), la quale conduce alla constatazione che se si desidera la prima, la pace, è gioco forza essere pronti alla guerra, a scatenare la potenza.

Sicché in assenza di strumentazione bellica è inimmaginabile la pace; la tempesta, che può scatenarsi in qualsiasi momento, è la condizio-

<sup>2</sup> Cfr. in tema il volume di Francesco Gentile, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi. In appendice cinque saggi di Elvio Ancona, Alberto Berardi, Federico Casa, Giovanni Caruso e Andrea Favaro*, Napoli, 2017

<sup>3</sup> Il Vegezio, autore del *Epitoma rei militaris*, che si rifà al Cicerone della settima Filippica (*si pace frui volumus, bellum gerendum est*), oppure Aristotele che nel Libro decimo dell'*Etica* pare riprenda il Platone delle Leggi ("neppure sarà un buon legislatore nel vero senso della parola colui che non saprà con le leggi predisporre la guerra in vista della pace", I, 628 E), per poi giunger sino ai nostri giorni magari attraverso alle note autobiografiche del Bonaparte.

ne necessaria per il sereno, il moto per la quiete.

Questa idea si radica nel pensiero giuridico e politico moderno. Osserviamo il generarsi di questa commistione, in vero particolare. Questa ha luogo, nel mondo occidentale, nel corso del secolo Diciassettesimo. Periodo storico, per noi occidentali, in vero cruciale quanto meno per due motivi (ai quali si aggiungerà un terzo).

Il primo motivo è inerente all'affermarsi in modo quasi incondizionato di quello che verrà definito l'ideale di scienza moderna. Si radica (e si assolutizza) una forma di sapere ipotetico-deduttivo fondato sul calcolo (la nuova sintassi con cui è scritto il libro della natura).

Parimenti alla rivoluzione scientifica assistiamo, sempre nel Diciassettesimo secolo, ad una rivoluzione politica, meglio, al riconoscimento formale (si veda la cosiddetta pace di Vestfalia) della caduta di un assetto politico plurisecolare (e della correlata *forma mentis*); questo non è più utilizzabile per organizzare i rapporti sociali (fra l'altro, ogni velleità riconducibile alla *respublica christiana* – più o meno mitica – è palesemente assurda).

I modelli politici e giuridici che hanno guidato la vita sociale europea nei secoli precedenti (dall'Undicesimo al Sedicesimo) hanno perso ogni operatività e risultano pertanto inutili. Al fine di non sprofondatare nel *caos* necessita una riformulazione dell'ordine sociale, che non può più fondarsi sugli ideali e le prassi precedenti, ancorati ad una realtà politica (caratterizzata dalla incompiutezza della autorità politica<sup>4</sup>) di fatto decaduta.

La crisi viene superata brillantemente facendo ricorso a quell'ideale di scienza che contemporaneamente al *caos* generato dalla Guerra dei Trent'anni si sta formando ed affermando.

Nasce la scienza giuridica e politica, che ancora attualmente regge (o ritiene di reggere) i rapporti sociali. È una scienza ipotetico-deduttiva, il cui assioma fondativo è ben sunteggiato dal brocardo *homo homini lupus*, che rende inevitabile il *bellum omnium contra omnes*.

Prima di sviluppare questa questione è bene dare conto – sia pur succintamente – del

4 Per un primo approccio alla questione cfr. P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2006 nonché, dello stesso autore, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007.

terzo motivo per il quale il Diciassettesimo secolo appare cruciale nella storia europea (e non solo ...). Questo – in vero molto sottovalutato dalla riflessione giuridica e politica, ma non per questo non centrale in un discorso intorno a diritto e guerra – è offerto dalla comparsa all'orizzonte politico ed economico delle *Compagnie* commerciali (la più nota è la Compagnia Britannica delle Indie orientali, a cui si affianca la Compagnia olandese, quella francese e tutte le altre di cui qui non diamo conto). Come noto si tratta di *Compagnie* sì commerciali, a cui sono affidate compiti mercantili in regime di monopolio, ma anche funzioni militari ed amministrative, divenendo veri e propri soggetti – come diremmo oggi – di diritto internazionale (stipulando trattati, muovendo guerra, possedendo sovranità internazionale); queste, come noto, costituiscono le basi per i futuri imperi coloniali otto-novecenteschi<sup>5</sup>.

La loro presenza è importante per il discorso qui svolto, dato che evidenzia per un verso il fatto che la legittimazione del potere politico (del quale queste sono pienamente investite) è oramai a base completamente mondana; la spada di Bodin si palesa impugnata dal ceto mercantile investito di potere politico a seguito della sua potenza economica. Per altro verso, la loro presenza sullo scacchiere mondiale evidenzia con chiarezza come la guerra abbia oramai motivazioni palesemente economiche, è attraverso queste (e non più ricorrendo soltanto a motivazioni sorrette dall'etica) che legittima il suo deflagrare.

Vi è una terza constatazione da effettuare in merito alla presenza delle *Compagnie* commerciali; senza di queste noi, con ogni probabilità, non avremmo il *De iure belli ac pacis*, il cui nucleo originale è stato redatto per sostenere le ragioni della Compagnia olandese delle Indie orientali contro la corona portoghese, ed anche i *Two Treatises of Government* avrebbero

5 In tema vedi M. A. Romani, *Il commercio mondiale nel Seicento*, in *La Storia*, vol. VIII, Milano, 1988, C. M. Cipolla, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna, 1974, L. Zanini, *La via del Tè. La compagnia inglese delle Indie Orientali e la Cina*, Genova, 2012, nonché, sulle specifiche vicende della Compagnia britannica, W. Dalrymple, *Anarchia. L'inarrestabile ascesa della Compagnia delle Indie orientali*, trad. it. Milano, 2022.

altro sfondo (lo stato di natura ed il diritto di proprietà sono stati forgiati prendendo a modello la società mercantile).

Chiudendo questa digressione e ritornando agli altri problemi che attanagliano il secolo Diciassettesimo, la soluzione (meglio, la soluzione proposta) è presto detta: al fine di bloccare (non eliminare, si badi bene) la presunta naturale bellicosità dell'essere umano risulterebbe indispensabile concentrare quest'ultima, la forza che la rende possibile, in un unico soggetto politico, il quale, nelle speculazioni dei primi scienziati giuridici e politici, viene denominato – non a caso, si veda il processo di secolarizzazione che caratterizza l'evo moderno – *sovrano*. È il dio mortale, che risponderebbe solamente al Dio immortale; il condizionale, come si suol dire, è d'obbligo, dato che come noto *etsi Deus non daretur ...* (così proprio nell'ottavo *Prolegomeno* del *De iure belli ac pacis*).

In buona sostanza è la fondazione dello stato, la quale sconvolge l'ordine politico precedente (si pensi alla pretesa del monopolio della produzione giuridica, alla eliminazione d'ogni corpo intermedio fra sovrano e suddito, nonché alla formazione d'un corpo amministrativo professionale), che ingloba la natura bellica dell'essere umano, il quale privo di catene genererebbe una guerra perpetua contro i propri simili dando sfogo a quella "libertà selvaggia" che lo caratterizzerebbe (per lo meno secondo il Kant di *Zum ewigen Frieden*). Infatti, l'essere umano è un animale che, se vive accento ai propri simili, ha bisogno d'un padrone (ancora il pensatore di Königsberg nelle *Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht*).

Per soggiogare questa moltitudine di belve rabbiose e trasformarle in un popolo non basta arrogarsi l'esclusività della funzione regolamentatrice, bisogna assolutamente detenere il monopolio della forza (antica verità ben evidenziata già nel 1324 nel *Defensor pacis*). Non appare un caso che agli albori del Ventesimo secolo Max Weber elabori la celebre definizione dello stato quale "monopolizzatore della forza legittima".

Seguendo questa prospettiva di pensiero non possiamo che riconoscere come diritto e

dispiegamento di forza (una bellicosità sempre pronta ad esplodere ed a dispiegarsi attraverso gli organi dello stato per mantenere e riportare la pace) risultino intimamente intrecciati, dando vita ad un rapporto *complesso*.

Va aperta a questo punto una ulteriore digressione che ha come oggetto il termine *politica*, parola ambigua non tanto o non soltanto perché ritenuta aggettivo sostantivato (*artè-tèchnè* propria alla città-*pòlis*), piuttosto, volendo radicalizzare la questione, perché il suo etimo, la sua genuina origine, è oggetto di contenzioso. Se, come sopra evidenziato, di norma la politica viene ricollegata all'arte di gestione d'una comunità, da cui alla centralità della *pòlis*, purtuttavia non manca chi ritiene di ricondurre il nostro termine a ben altra origine<sup>6</sup>, riconoscendo proprio nel *pòlemos*, ovvero nel combattimento, nella guerra, la sua radice, il suo profondo significato.

In questa seconda accezione, che a mio avviso ben si ricollega alla prospettiva giuridica e politica moderna, la politica, ancor prima d'essere arte di governo d'una comunità, risulterebbe caratterizzarsi per una forte connotazione *polemica*, riconducibile ancora una volta alla battaglia, alla guerra.

Sicché lo stesso organo che regge la città, che indica alla stessa la retta via (il governatore, da *gubernator*, da *gubernare*-reggere il timone tratto dal greco *kybernāō*), facendo politica non può che, contemporaneamente, belligerare, palesandosi anche con la veste di guerriero. La città si reggerebbe guerreggiando; se il diritto è una delle forme attraverso le quali si governa (si pilota) una comunità, in questa accezione allora il diritto, in quanto parte integrante dell'attività politica, risulta intimamente connesso – intrecciato – con la guerra.

Questa correlazione ci viene confermata proprio osservando la questione non più dal

6 Scrive Carl Schmitt "tutti i concetti, le espressioni e i termini politici hanno un senso polemico; essi hanno presente una conflittualità concreta, sono legati ad una situazione concreta, la cui conseguenza estrema è il raggruppamento in amico-nemico (che si manifesta nella guerra e nella rivoluzione), e diventano astrazioni vuote e spente se questa situazione viene meno", così nel saggio *Begriff des Politischen* (trad. it. in *Le categorie del politico*, Bologna, 1972 – dalla quale si cita da p. 113).

punto di vista del diritto, bensì da quello proprio alla guerra. Chi non conosce l'affermazione di Karl Clausewitz ai sensi della quale "la guerra non è soltanto un atto politico, ma un vero isturimento politico, una prosecuzione della attività politica, una sua continuazione con altri mezzi"<sup>7</sup>?

Pertanto, ritornando nel seminato, la retta via è un percorso tracciato dalla forza dello stato, colui il quale cammina è coartato in una direzione e verso una meta da altri (lo stato) stabilita.

Volendo riprendere un noto scritto di teoria generale del diritto (*Il positivismo giuridico* di Norberto Bobbio<sup>8</sup>) potremmo agevolmente leggere come il diritto è fenomeno sociale frutto dello stato (teoria legislativa del diritto), è un comando (teoria imperativa del diritto), il quale si impone con la forza (teoria coattiva del diritto).

Come infatti ci suggerisce Hans Kelsen nella sua *General Theory of Law and State*, il diritto "è la tecnica sociale che consiste nel ottenere la desiderata condotta sociale degli uomini mediante la minaccia di una misura di coercizione"<sup>9</sup>.

Quindi, *si vis pacem, para bellum*, perché – è ancora Kelsen – "la pace è una condizione in cui non viene usata la forza. In questo senso della parola, il diritto procura soltanto una pace relativa, non assoluta, in quanto priva gli individui del diritto di impiegare la forza, ma lo riserva alla comunità. La pace del diritto non è una condizione di assenza assoluta della forza; è una condizione di monopolio della forza, di una forza che è monopolio della comunità"<sup>10</sup>.

Colto il fenomeno giuridico sotto questa particolare prospettiva, esso si manifesta come un costante esercizio bellico (a volte in atto, ma sempre in potenza), tanto da poter ri-

7 K. Clausewitz, *Sulla guerra*, trad. it. Milano, 1970, p. 30. Per ciò che concerne un periodo antecedente alla "guerra moderna", cfr. la raccolta di studi *La violence dans le monde medieval, Aix-en-Provence*, 1994. In merito vedi anche la nota di Antonella Tafuri in "Studi medievali, XXXVII" (1996), n. 2, pp. 980-892.

8 *Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del diritto raccolte dal Dott. Nello Morra*, Torino, 1961.

9 Citiamo dalla trad. it. *Teoria generale del diritto e dello stato*, Milano, 1952, p. 19.

10 *Ibidem*, p. 22

conoscere che – sotto questa luce – lo scorrere del diritto non può venir disgiunto dal dispiegarsi della forza, della potenza.

Lo stato, per poter rimanere il protettore ed il garante del diritto, vive in un costante stato di guerra. Di guerra "legittima", ma pur sempre guerra. Non occorre spendere molte parole per comprendere che in questo contesto l'attribuzione di legittimità ad un atto nulla ha a che vedere con il suo rapporto con la giustizia; la prima, infatti, è una qualificazione formale, la seconda – direi – sostanziale. All'interno di questa prospettiva, il diritto è disgiunto dal giusto ed il giurista non si occupa di *giustizia*, delle hobbesiane false opinioni del volgo intorno al giusto ed al torto, bensì di *forma*<sup>11</sup>.

Volendo ancora una volta osservare la questione dal punto di vista della guerra, ci troviamo di fronte ad una costruzione speculare. Infatti, per riprendere Clausewitz, "la guerra è un atto di forza per ridurre l'avversario al nostro volere. [...] L'uno cerca di costringere l'altro con la forza fisica ad adempiere alla propria volontà: il suo scopo immediato è di rovesciare l'avversario e renderlo così incapace d'opporre qualunque ulteriore resistenza. [...] La forza, cioè la forza fisica quando c'è, è dunque il mezzo; ridurre il nemico alla nostra volontà, lo scopo"<sup>12</sup>.

Certo le parole sono un po' diverse, ma il concetto che Clausewitz esprime è identico a quello emerso dalla lettura del passo kelseniano: ridurre l'altro, l'avversario, al nostro volere attraverso l'utilizzo della forza.

Guerra e diritto possiedono ed utilizzano gli stessi mezzi (la forza) ed hanno un identico scopo (ridurre l'altro alla "nostra" volontà).

Che la guerra sia la *prosecuzione* del diritto

11 Scrive Norberto Bobbio nella *Introduzione alla raccolta di Studi di teoria generale del diritto*, Torino, 1955, "l'idea dominante è che la teoria formale del diritto debba essere distinta da quella etica, il problema della validità del diritto da quello del valore, la considerazione logica del diritto da quella dell'etica, e che la frequente confusione di questi due diversi piani di ricerca, d'origine giusnaturalista, porti a problemi mal posti e a vane discussioni", così a p. VI.

12 *Sulla guerra*, cit.

o che sia il suo *presupposto*<sup>13</sup>, poco importa: sono due realtà complementari, l'una specifica l'altra. In questa prospettiva non si può disgiungere guerra e diritto.

### § 3. SULLA OPPORTUNITÀ DI RIVEDERE CERTA TEORIA DEL DIRITTO

Si palesa pertanto all'orizzonte giuridico-politico una consolidata tradizione di pensiero, la quale ricollega il moto del diritto all'incedere della guerra e nel proporre (o propugnare) questa commistione a fronte dell'esplosione della guerra si ritrova, per così dire, *imbarazzata*; questa perplessità a fronte di tale fenomeno sociale è frutto della mancanza di strumenti teorici che possano portare a fondare una condanna di questo evento (una condanna che ovviamente non si basi su ragioni di parte).

Come ebbe a rilevare Francesco Gentile, "l'esistenza della persona pubblica, dello Stato moderno, [...] risulta dunque confinata [...] dall'efficacia del suo potere"<sup>14</sup>; un potere, per richiamare ancora Boden, totalmente dipendente dalla *spada*, che ha quindi non poche difficoltà a condannare coloro che, come egli, usano la *spada*. Non solo, è un potere in linea di principio illimitato proprio perché dipendente dalla forza (la weberiana *Macht*), e, sempre in potenza, *legibus solutus*, in quanto sovrano – sopra ogni cosa. Fin dove giunge il potere non vi è alcun limite al di fuori di esso: *potestas terrae finitur ubi finitur armorum vis* (così nel 1703 Cornelius van Bymkenhoes nel suo *De domino mari*).

In questa prospettiva ha ben ragione Clausewitz nel momento in cui rileva come "non si potrebbe introdurre nella filosofia della guerra un principio di moderazione senza commettere una assurdità. [...] La guerra è un atto di forza e non c'è nessun limite nell'uso di questa".

Riprendendo pertanto implicitamente ciò che avrei voluto esporre nel mio intervento, prima di soffermarsi sul rapporto fra diritto e guerra è bene indagare cosa possa intendersi

con il termine diritto (forza legalizzata oppure istituzionalizzazione di una decisione condivisa frutto del confronto – non dello scontro – tra le parti).

Una teoria generale del diritto improntata sulla forza non può che ricondursi alla guerra e fare della guerra (magari sostituendo il termine con degli eufemismi) il proprio fondamento; sull'altro versante una concezione del diritto quale regola fondata sul consenso sorna il nostro fenomeno dalla guerra. Ciò non significa che nella seconda prospettiva non vi siano elementi e momenti coercitivi, soltanto che l'essere il diritto fenomeno sociale anche coercitivo, non fa della forza il suo carattere imprescindibile.

In definitiva, soltanto uscendo dal monopolio culturale della teoria giuridica e politica moderna, possiamo, a mio avviso, percorrere un itinerario critico sul rapporto fra diritto e guerra. Così – forse – eviteremo di ripetere all'infinito le sconsolate constatazioni di Vasilij Grossman proposte nel suo *Stalingrado*: "il XX secolo e l'umanità civilizzata sono questa cosa qua! Una bestialità mai vista! Altro che convenzioni dell'Aja sui civili da proteggere, altro che guerra «umana». [...] Guardi queste macerie. Dove vede la fiducia nel futuro? La tecnologia avanza, ma l'etica, la morale e lo spirito umanitario neanche un po'. Siamo ancora all'età della pietra"<sup>15</sup>.

Marco Cossutta – professore associato di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Trieste

cossumar@units.it

<sup>13</sup> Cfr. C. Schmitt, *Le categorie del politico*, cit. p. 117.

<sup>14</sup> F. Gentile, *Intelligenza politica a ragion di stato*, Milano, 1983, p. 104.

<sup>15</sup> Così a p. 555 della trad. it, Milano, 2022.

Atti del Convegno  
Nuove tecnologie e diritti:  
incognite e potenzialità